



# COMUNE DI NONANTOLA

## PROVINCIA DI MODENA

Deliberazione Consiglio comunale n. 18 del 22.03.2007

**OGGETTO:** Addizionale Comunale all'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche). Approvazione del regolamento e determinazione della aliquota per l'anno 2007.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la deliberazione consiliare n.13 del 27/01/2000, regolarmente esecutiva, con la quale si istituiva l'addizionale comunale sull'IRPEF ai sensi del D.Lgs. 360/1998 e si determinava l'aliquota per l'anno 2000 nello 0,2%;
- Vista la deliberazione giunta n.7 del 11/01/2001 con la quale si determinava l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2001 nella misura dello 0,2 punti percentuali;
- Vista la deliberazione giunta n.390 del 27/12/2001 con la quale si determinava l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2002 nella misura dello 0,4 punti percentuali;
- Vista la deliberazione giunta n. 300 del 12.12.2002 con la quale si confermava l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2003 nella misura dello 0,4 punti percentuali;
- Vista la deliberazione giunta n.02 del 15.01.2004 con la quale si confermava l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2004 nella misura dello 0,4 punti percentuali;
- Vista la deliberazione giunta n. 34 del 24.02.2005 con la quale si confermava l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2005 nella misura dello 0,4 punti percentuali;
- Vista la deliberazione giunta N. 27 del 17.02.2006 con la quale si confermava l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2006 nella misura dello 0,4 punti percentuali;
- Richiamato l'articolo 1\_ della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006 in tema di addizionale Comunale all'IRPEF;
- Atteso che ai sensi della citata norma i comuni con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52 del D.L.gs. n. 446/97 possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;
- Atteso che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
- Atteso che ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a);



# COMUNE DI NONANTOLA

## PROVINCIA DI MODENA

- Dato atto della esigenza del Bilancio corrente Comunale di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente riferite a progetti di intervento in ambito sociale;
- Ritenuto, quindi, di determinare per l'anno 2007 la percentuale dell'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura del 0,7 %;
- Visto l'art. 48 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267;
- Preso atto che si è svolta un'unica discussione relativamente ai punti 5-6-8-9- e 10.

Per gli interventi si fa rinvio alla trascrizione depositata agli atti;

- Visti i pareri favorevoli del responsabile del servizio per la regolarità tecnica e del responsabile del servizio ragioneria per la regolarità contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 N. 267 ed agli atti del Comune;
- Sentito il Segretario generale il quale ritiene che la proposta della presente deliberazione sia conforme alle vigenti norme di legge, di Statuto e di Regolamento;
- Con voti 13 favorevoli e 6 contrari (Malaguti, Costanzo, Mascheroni, Bonacina, Baccolini e Panzetti) espressi in forma palese dai N. 19 consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare il regolamento sull'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, nel testo di cui all'allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante di esso;
- 2) Di determinare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2007, l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura del 0,7 %;
- 3) Di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale allo articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione di una addizionale Comunale all'IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni;
- 4) Di provvedere, a cura del Direttore d'area economico-finanziaria, alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1, della L. 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002.

Hanno presenziato anche gli assessori esterni Maurizio Marinelli e Massimiliano Piccinini.

- Ufficio che segue il procedimento: Ragioneria
- Il funzionario istruttore: dott. Carlo Bellini
- Il Direttore dell'area: dott. Carlo Bellini



COMUNE DI NONANTOLA  
PROVINCIA DI MODENA

---

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 18 DEL 22.03.2007

**COMUNE di Nonantola**  
**(Provincia di Modena)**

**REGOLAMENTO ADDIZIONALE  
COMUNALE ALL'IRPEF**  
*(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)*



# COMUNE DI NONANTOLA

## PROVINCIA DI MODENA

---

### **Articolo 1**

#### **ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF**

1. Il Comune di Nonantola ha istituito nell'anno 2000 l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006.

### **Articolo 2**

#### **DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA**

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27.12.2006.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006.
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

### **Articolo 3**

#### **ESENZIONI**

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. b), non si fa luogo alla applicazione della addizionale quando il reddito imponibile risulta inferiore a euro 10.000,00.

### **Articolo 4**

#### **VERSAMENTO**

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006;



**COMUNE DI NONANTOLA**  
PROVINCIA DI MODENA

- 
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'art. 2, comma 3, sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine;

**Articolo 5**

**RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.